

Civile Ord. Sez. 1 Num. 6950 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 23/03/2026

Oggetto: regolamento di
competenza

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8911/2025 R.G. proposto da
Menaldo Walter e Hotel Solemare s.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio
Pietrobon e Alberto Maria Papadia

- *ricorrenti* -

contro

Menaldo Mirta, rappresentata e difesa dagli avv. Marco De Rosa e
Francesco Furlan

- *resistente* -

Menaldo Paola

- *intimato* -

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1343/2025, depositata
il 17 marzo 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, che chiede l'accoglimento del regolamento di competenza limitatamente alla domanda n. 2 e il rigetto nel resto

RILEVATO CHE:

- Walter Menaldo e la Hotel Solemare s.r.l. propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, depositata il 17 marzo 2025, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore degli arbitri in relazione alle domande di: accertamento che gli atti di aumento di capitale e di estensione della compagine della Solemare s.a.s. di Menaldo Paola & C. simulassero una donazione tra i coniugi Novello Menaldo e Micaela Prosdocimi, da un lato, e i figli Paola, Mirta e Walter Menaldo, dall'altro, avente a oggetto siffatta società, in quanto tale nulla per difetto di forma (domanda n. 1); condanna di Mirta Menaldo al risarcimento dei danni per aver causato il ritardo del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'hotel Solemare, per aver provocato il «blocco» della pratica relativa alla concessione di un mutuo ipotecario, così ponendo la società in una situazione di mancanza di liquidità con rischio di fallimento attesi i lavori di ristrutturazione in corso e le obbligazioni assunte, e per aver divulgato notizie negative riguardo alla società e posto in essere atti di sviamento della clientela (domande nn. 3, 4 e 5); accertamento della sussistenza di un credito degli odierni ricorrenti nei confronti di Mirta Menaldo a titolo di utili da quest'ultima percepiti in eccedenza rispetto alla quota del 33% di sua titolarità (domanda n. 2);
- la sentenza impugnata ha, altresì, dichiarato la propria incompetenza in favore degli arbitri sulle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Mirta Menaldo e respinto la domanda attorea nella parte in cui si chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un credito nei confronti di Mirta Menaldo derivante dalla gestione degli immobili in comunione e da prestazioni odontoiatriche (anch'essa inclusa nella domanda n. 2);
- il Tribunale ha fondato la declinatoria della competenza sull'art. 11

dei patti sociali della Solemare s.a.s. di Menaldo Paola & C., il quale prevedeva un tentativo preliminare di conciliazione e, in caso di insuccesso, un arbitrato rituale per quelle controversie tra i soci attinenti al contratto di società, ritenendo che le domande interessate da tale declinatoria rientrassero in tale ambito;

- Mirta Menaldo deposita scrittura difensiva;
- Paola Menaldo non spiega alcuna attività difensiva;
- i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla statuizione con cui il Tribunale ha declinato la sua competenza in ordine alla domanda di accertamento della simulazione, i ricorrenti deducono che l'accertamento della reale proprietà della società in quote paritarie fra i fratelli nulla abbia a che vedere con la clausola compromissoria che invece si riferirebbe a tutte le vicende societarie e a tutte le problematiche o conflitti nascenti dal contratto sociale, e dunque aventi causa dal contratto sociale;
- del pari erronea sarebbe la statuizione del giudice nella parte in cui ha declinato la competenza in ordine alla domanda di accertamento del credito per utili perché collegata a quella di accertamento della simulazione, non sussistendo il nesso tra le due domande ritenuto nell'ordinanza impugnata;
- infine, in ordine alle domande risarcitorie proposte, evidenziano che le stesse hanno per oggetto comportamenti che esulano dal mero inadempimento contrattuale assumendo connotazioni sfocianti in attività di illecito extracontrattuale, in quanto tali non riconducibili al contratto sociale;
- orbene, l'art. 11 dei patti sociali prevede che «Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, i loro eredi ed aventi causa relativa al presente contratto, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di

conciliazione della Camera di Commercio ove è posta la sede legale.

Le controversie non risolte tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o del diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera arbitrale ove è posta la sede legale che provvederà alla nomina dell'Arbitro Unico.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5»;

- come noto, ai sensi dell'art. 808-*quater* cod. proc. civ. la convenzione di arbitrato deve interpretarsi nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce;

- ne consegue che la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie aventi *causa petendi* nel contratto medesimo, con esclusione solo di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico (cfr. Cass. 15 febbraio 2017, n. 4035; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20673);

- la convenzione arbitrale va, dunque, ricostruita, ex art. 1362 cod. civ., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio (così, Cass. 22 ottobre 2018, n. 26553);

- ciò posto, si ritiene che, in ordine alla domanda di accertamento della simulazione degli atti di aumento di capitale e di estensione della compagine della Solemare s.a.s. di Menaldo Paola & C. (domanda n. 1), la stessa attiene allo svolgimento del contratto di società,

investendo un suo atto tipico, per cui trova in tale contratto la sua *causa petendi*;

- ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine alle domande risarcitorie proposte nei confronti di Mirta Menaldo (domande nn. 3, 4 e 5);

- infatti, le stesse sono state qualificate dal Tribunale quali domande di aventi a oggetto l'accertamento della responsabilità della convenuta per inadempimento agli obblighi derivanti dal suo ruolo di socio e socio accomandante della società e, più in generale, al dovere di collaborazione nella gestione della società, tra l'altro involgenti anche l'accertamento della validità della modifica all'atto costitutivo intervenuta, per cui appare palese che il contratto di società è presente anche nella *causa petendi* di tali domande;

- merita, infine, condivisione la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha declinato la propria competenza in ordine alla domanda di accertamento della sussistenza del credito dei ricorrenti medesimi nei confronti di Mirta Menaldo a titolo di utili da quest'ultima percepiti in eccedenza rispetto alla quota del 33% (domanda n. 2);

- si osserva, sul punto, che la deduzione della riscossione di utili in misura non corrispondente alla partecipazione sociale postula il mancato rispetto del procedimento previsto per la distribuzione degli utili e, dunque, l'inosservanza delle regole che presidiano l'esecuzione del contratto di società;

- non persuasiva, in proposito, è la tesi del pubblico ministero secondo cui la ritenuta competenza del Tribunale sulla domanda di accertamento dell'esistenza di un credito derivante dalla gestione degli immobili in comunione e da prestazioni odontoiatriche assorbirebbe ed escluderebbe quella arbitrale sulla domanda di restituzione degli utili indebitamente percepiti, in ragione della connessione tra le stesse;

- si ritiene, al riguardo, che tra tali domande non vi è alcuna ipotesi di connessione né per l'oggetto né per il titolo (né ricorrono le altre ipotesi

di cui agli artt. 31 ss. cod. proc. civ.), non essendo idonea a determinare una siffatta relazione la mera circostanza della proposizione delle stesse nel medesimo processo;

- per le suesposte considerazioni il ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto;
- le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito;

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza;
rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese relative al regolamento di competenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 febbraio 2026.

Il Presidente

Dott. Enrico Scoditti